



Comune di Esanatoglia

PL - S.P.V. n.71/2020

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



ORDINANZA - INGIUNZIONE

N. 90/2020

(prot. 9535)

art. 18 Legge n. 689 del 24 novembre 1981

INGIUNZIONE di PAGAMENTO A CARICO DI:

TRAGRESSORE:	Cognome: ██████ nome: ██████ Nato/a a: ██████ il ██████ Residente a: ██████ Via ██████
OBBLIGATO IN SOLIDO:	*****
NATURA DELL'INFRAZIONE:	Illecito ambientale- violazione del Regolamento comunale raccolta differenziata rifiuti approv.- con delib. CC 13.12.2002 - Ordinanza Sindacale 25/2019
VERBALE DI ACCERTAMENTO	71/2020
SANZIONE AMMINISTRATIVA	ART.7 BIS del TUEL 267/2000.
AUTORITA' PROCEDENTE	Comando Polizia Locale Esanatoglia
RAPPORTO ex art 17 Legge 689/81	Accertamento in data 05.09.2020 - verbale notificato in data 23.09.2020 Oblazione non effettuata.

IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale che disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti, approv. con delibera del Consiglio Comunale 13.12.2002, nonché l'Ordinanza Sindacale 25/2019, vertente sullo stesso argomento;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.L. n. 267/2000, sm.i.;

VISTO il Verbale a margine indicato, elevato dalla Polizia Locale a ██████ (d'ora in avanti nominato trasgressore), in oggetto generalizzato;

PREMESSO CHE:

- a. nelle circostanze di cui al verbale in riferimento, Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Polizia Locale di Esanatoglia, accertavano e verbalizzavano a carico del trasgressore



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



sopra generalizzato/a , infrazione in violazione:

- del Regolamento Comunale di cui alla delibera c.c. 13.12.2002 che disciplina il conferimento ovvero la raccolta dei rifiuti in modalità differenziata,
 - della Ordinanza Sindacale 25/20019 vertente sullo stesso argomento, poiché lo stesso “ *conferiva indebitamente i propri rifiuti presso della mini isola ecologica posta in “angolo Campo Sportivo/Strd. Comunale per Pagliano di Esanatoglia, riservata alle utenze domestiche di quest’ultima frazione”, omettendo di collocarli: all’ingresso della propria abitazione o sulla recinzione esterna alla sua proprietà (se domiciliato in zona raggiunta dal servizio di raccolta “porta a porta” o nella “prima, vicinore mini isola ecologica disponibile su area pubblica ”;*
- b. con il Verbale di Accertamento , l’Organo di Polizia procedente :
- individuava il trasgressore, le cui generalità sono chiaramente indicate nell’intestazione del presente provvedimento;
 - non identificava ulteriori persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
 - identificava l’avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini alla data di stesura del verbale stesso;
- c. Il suddetto Verbale veniva notificato al trasgressore in data **25.09.2020** a mezzo di RAR- Atto Giudiziario, ai sensi di legge e nei termini previsti dal 2° comma dell’art. 14 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e con deposito dell’atto secondo le modalità di cui all’art. 108 del D.L. 18/2020 – e del D.L. 34/2020 art.46 s.m.i. (lockdown Covid-19);

RILEVATO CHE:

- con il Verbale in questione il Comando procedente formalizzava al trasgressore che per la violazione commessa nel caso di specie, l’art. 7 bis del TUEL n.267/2020 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra € 25,00 ed € 500,00** , quali minimo e massimo edittale;
- l’Accertatore , correttamente assegnava al trasgressore la possibilità di estinguere la pendenza, con effetto liberatorio, mediante il **pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00**, determinata - come previsto- in *“1/3 del massimo edittale o nel doppio del minimo edittale (se più favorevole)”*, previsto per la violazione commessa;
- dal rapporto informativo in atti si evince che il trasgressore **non ha inteso esercitare** il proprio diritto a presentare scritti difensivi, memorie o documenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; non risulta, parimenti, che la stessa persona abbia fatto richiesta di essere sentita dall’autorità competente alla irrogazione della sanzione;
- Sono state osservate da parte dall’Accertatore le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione del Verbale elevato nei confronti del nominato trasgressore;
- Non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



RITENUTO fondato l'accertamento nonché il verbale e gli atti di notificazione eseguiti dagli accertatori precedenti;

DATO ATTO che per la definizione del "quantum" della sanzione da irrogare, si deve procedere con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e precisamente:-----//

- a. Premesso che il pagamento in misura ridotta entro i termini assegnati, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e quindi, il riconoscimento da parte del trasgressore della propria responsabilità: **va registrata negativamente la non adesione da parte del trasgressore alla possibilità offerta dalla legge di risolvere la pendenza pagando la sanzione in misura ridotta**, quantificata nel caso di specie in € 50,00 (+10,00 € per spese di notificazione), riconoscendo implicitamente le proprie responsabilità riguardo ai fatti ad egli contestati dall'Organo di Polizia;
- b. Il trasgressore, successivamente alla notifica del verbale dell'organo di vigilanza, non chiedeva né di essere sentito dalla autorità competente ad irrogare la sanzione, né produceva alla stessa scritti difensivi a sua discolta o in segno di ravvedimento, in relazione al proprio operato; **va pertanto registrata anche in questo caso, l'assenza di ravvedimento da parte del trasgressore**, anche nella fase successiva alla notifica del verbale;
- c. Nulla si rileva in merito alla definizione della "personalità" del trasgressore di cui all'art.11 della L.689/81;
- d. **Nessuna opera è stata posta in essere dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione** tanto che i rifiuti sono stati smaltiti dal Servizio di nettezza urbana, a spese dei contribuenti di Esanatoglia;
- e. Rilevano, per contro, anche :
 - la modesta entità del danno ambientale posto in essere dalla persona negli atti compiuti, derivanti non dalla intenzionalità di "mal procedere" ma, verosimilmente, da una errata o incompleta interpretazione delle vigenti disposizioni che disciplinano il conferimento in forma differenziata dei rifiuti domestici;
 - l'assenza di "gravi" danni ambientali, che nell'abbandono incontrollato dei rifiuti sono potenzialmente producibili;
 - l'assenza di danni alla altrui proprietà;
 - l'assenza di una situazione di pericolo e pregiudizio a persone, animali e cose, o più genericamente alla sicurezza stradale;
 - nulla risulta in atti circa reiterazione di violazione da parte del trasgressore sopra nominato, giusti quanto previsto dall'art. 8-bis della Legge 689/81;

RITENUTO pertanto:

- di dovere procedere ai sensi l'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, siano state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione "per relationem" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Verbale di accertamento che, in quanto



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 – ☎ 0737.889132 – 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it – PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



- notificato al trasgressore, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità ;
- che non sono applicabili i termini generali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta
 - che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTI, ALTRESI':

- la propria competenza – nel caso di specie - ad esercitare le funzioni inerenti l'irrogazione della sanzione;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

tutto ciò premesso, in relazione ai fatti contestati con Verbale **nr. 71/2020** del Comando Polizia Locale di Esanatoglia,

IRROGA

al trasgressore [REDACTED] nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] via [REDACTED] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00), compresa tra il minimo (€ 25,00) ed il massimo edittale previsto (€ .500,00) , per il fatto da egli commesso nella data e nei luoghi di cui al menzionato verbale di cui al presente provvedimento.

ORDINA ED INGIUNGE

Al trasgressore [REDACTED], in premessa compiutamente generalizzato/a, **di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 170,00 (CENTOESSANTA/00)** - di cui euro 150,00 per sanzione amministrativa ed euro 20,00 per le spese inerenti la notifica del verbale e del presente provvedimento- **mediante versamento alla tesoreria comunale di Esanatoglia** presso UBI BANCA S.P.A. filiale di MATELICA – mini sportello di ESANATOGLIA intestatario Comune di Esanatoglia p.za G.Leopardi,1 ESANATOGLIA (MC) IBAN: IT 17 V 03111 68950 000000002605, o in alternativa sul C.C.P. n. 11358629 intestato a Comune di Esanatoglia – Polizia Locale, **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.**

Nella **causale** del versamento dovrà essere specificato: **“Pagamento sanzione amministrativa - Verbale 71/2020.**

DISPONE

1. Di notificare il presente provvedimento
 - al trasgressore;
 - all'autorità procedente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione.
2. Di dare atto che
 - avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22-bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



3. DI DARE, altresì, ATTO che il presente provvedimento:

- Non da luogo ad impegno di spesa.
- Va pubblicato sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Dalla Residenza Comunale, lì 23.12.2020



F.TO
IL COMANDANTE
(Comm. Luca BONFILI)